

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

TUCCILLO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

è in atto da tempo una campagna di aggressione e di discredito nei confronti dell'amministrazione del comune di Afragola ad opera di organi di stampa locali di dichiarata appartenenza politica e di esponenti di Alleanza Nazionale;

tale campagna si è tradotta in interventi aventi ad oggetto un vero e proprio attacco all'operato del prefetto e, a giudizio dell'interrogante, in un'evidente ed indebita pressione affinché quest'ultimo decida in merito ad un eventuale invio della commissione di accesso al comune di Afragola —:

quali siano le valutazioni del Governo in merito a quanto descritto in premessa e quali iniziative si intendano adottare affinché sia garantita serenità ed autonomia decisionale alla Prefettura. (3-04166)

Interrogazione a risposta scritta:

CRISTALDI e TAGLIALATELA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

a Napoli la lotta alla criminalità organizzata da parte dello Stato sta dando buoni frutti ma è necessario in ogni occasione dimostrare la presenza dello Stato nel territorio e tale presenza si afferma anche con il mantenimento nel luogo di uffici che in qualche modo siano rappresentativi dello Stato;

a Napoli, nel quartiere Forcella, è stato recentemente chiuso l'unico ufficio postale della zona, costringendo la gente del luogo a spostarsi di diversi chilometri per potere semplicemente ritirare le somme della pensione, sottoponendosi al

rischio di scippi e rapine che com'è noto sono numerosi in quella parte della Città;

la soppressione dell'ufficio postale è apparsa all'opinione pubblica come un provvedimento di abbandono del territorio da parte dello Stato;

dalle istituzioni locali, dal mondo ecclesiastico locale e dal mondo del volontariato viene richiesto con forza di riaprire l'ufficio postale di Forcella a Napoli —:

quali urgenti iniziative si intendano intraprendere presso Poste italiane Spa perchè venga ripristinato l'ufficio postale di Forcella a Napoli. (4-12703)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

SASSO, MARTELLA e TOCCI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa è un istituto di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, istituito con la legge 14 febbraio 1987, n. 41, destinato alla formazione e alla ricerca di eccellenza nelle scienze sociali (scienze economiche, scienze giuridiche, scienze politiche) e nelle scienze sperimentali (ingegneria industriale e dell'informazione; scienze agrarie, scienze mediche), in analogia alla Scuola Normale Superiore di Pisa che svolge la medesima attività nei campi disciplinari tipici delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e delle facoltà di lettere e filosofia;

sia la Scuola Sant'Anna che la Scuola Normale fanno parte del sistema universitario statale italiano e, nonostante le specifiche e importanti peculiarità, sono sostanzialmente equiparate alle università statali così come i loro direttori svolgono

funzioni sostanzialmente equiparate a quelle svolte dai rettori delle università statali;

infatti, sia la Scuola Sant'Anna che la Scuola Normale partecipano alla ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, del fondo per l'edilizia e del fondo per la programmazione delle università statali, pur con le specifiche norme dettate dall'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ad esse si applicano le medesime norme sull'autonomia statutaria, regolamentare, didattica e finanziaria delle università statali stabilite dalla legge 9 maggio 1989, n. 168; in particolare, l'articolo 16 che regola le modalità di emanazione e i contenuti obbligatori degli statuti autonomi delle università statali;

la Scuola Sant'Anna ha emanato il suo primo statuto autonomo con decreto del Direttore della Scuola n. 4437 del 2 febbraio 1996 e, successivamente, l'ha modificato più volte, da ultimo con decreto direttoriale n. 381 del 26 luglio 2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2004;

a seguito di quest'ultima modifica lo statuto della Scuola Sant'Anna è stato profondamente innovato, in particolare per quanto riguarda le forme e le procedure di governo dell'istituzione;

tra le innovazioni principali vi sono l'istituzione di una nuova figura di vertice della Scuola Sant'Anna, il Presidente, accanto al tradizionale Direttore-Rettore, e la modifica della composizione e dei compiti del consiglio di amministrazione (prima denominato consiglio direttivo) della Scuola;

a norma dell'articolo 22, commi 1 e 2, e dell'articolo 23, comma 7, dello statuto, il Presidente — che è stato recentemente eletto nella persona del prof. Riccardo Varaldo, già direttore della Scuola Sant'Anna negli ultimi nove anni — presiede il consiglio di amministrazione e promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre

istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo della Scuola; inoltre gli compete la rappresentanza legale della Scuola in relazione alle funzioni che lo statuto gli attribuisce e, insieme al consiglio di amministrazione, la gestione economica e amministrativa della Scuola nonché il trasferimento dei prodotti di formazione e di ricerca nel contesto esterno; infine il Presidente esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

a norma dell'articolo 23, commi 1 e 4, dello statuto, il Presidente è eletto in una lista di candidati, massimo tre, individuati dal professore ordinario decano della Scuola, coadiuvato dai due presidi delle classi di scienze sociali e di scienze sperimentali, tra tutti i professori di prima fascia di università italiane o straniere nonché tra gli appartenenti all'Associazione ex allievi della Scuola che abbiano ricoperto incarichi e maturato esperienze di rilievo nazionale e internazionale;

il consiglio di amministrazione della Scuola Sant'Anna, nella sua nuova composizione prevista dall'articolo 27 dello statuto, è composto dal Presidente, dal Direttore e dal Direttore Amministrativo della Scuola, da un dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, da un dirigente della Regione Toscana, da un membro dell'Associazione ex allievi della Scuola, nonché da due ulteriori consiglieri cooptati dal consiglio di amministrazione tra persone di particolare competenza in materia di gestione amministrativa scelte su proposta del Presidente;

nella fase transitoria di applicazione del nuovo statuto, come regolata dall'articolo 59 dello statuto, il consiglio di amministrazione, nella composizione ridotta formata esclusivamente dal Presidente, dal Direttore e dal Direttore Amministrativo, provvede a cooptare i due consiglieri aggiuntivi e, nella composizione così ampliata, anche in assenza delle designazioni degli altri consiglieri da parte

dei rispettivi enti, è legittimamente costituito e può legittimamente deliberare secondo le nuove competenze;

il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, è organo di programmazione, indirizzo e controllo della Scuola nella gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale ed esercita ogni altra competenza prevista dall'ordinamento universitario nazionale; in particolare, approva i bilanci annuali e il programma triennale di cui alla legge n. 388 del 2000, attribuisce indennità di carica e incentivi economici al personale docente impegnato in particolari responsabilità, concede il nulla osta di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai professori a tempo pieno che richiedano di poter svolgere incarichi o assumere cariche per enti pubblici e privati esterni alla Scuola;

inoltre, secondo l'articolo 54 dello statuto, il consiglio di amministrazione può istituire posti in organico di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo sulla base di convenzioni stipulate con organismi pubblici e privati che ne assumano i costi per un periodo determinato;

invece, secondo l'articolo 51 dello statuto, nonostante i suoi compiti di programmazione, indirizzo e controllo, il consiglio di amministrazione non si esprime in merito al Nucleo di valutazione della Scuola che pure è incaricato dell'analisi di efficienza ed efficacia delle strutture della Scuola, della verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

tra le ulteriori innovazioni dello statuto della Scuola Sant'Anna spicca quella introdotta dall'articolo 56 che prevede la possibilità per la Scuola di istituire posti di ricercatore a tempo determinato, equiparati, ad ogni effetto giuridico, alla figura di ricercatore universitario, da attivare mediante contratti di diritto privato della durata minima di due anni e rinnovabili fino ad un massimo di otto anni;

l'articolo 16, comma 4, lettere c), d) e f), della legge n. 168 del 1989 stabilisce che gli statuti autonomi delle università statali debbano comunque prevedere, tra l'altro, criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità, l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente e ricercatore, una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti già previste dalla normativa vigente all'epoca (professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti);

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, stabilisce che gli statuti degli atenei debbano assicurare nella composizione degli organi collegiali la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento;

l'articolo 6, commi 9 e 10, della legge n. 168 del 1989 stabilisce che gli statuti approvati dagli organi competenti delle università siano sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella forma della (eventuale) richiesta motivata di riesame e che, comunque, gli organi dell'ateneo possono non conformarsi ai rilievi di legittimità e di merito con deliberazioni adottate da specifiche maggioranze qualificate;

la nuova figura del Presidente della Scuola Sant'Anna, come delineata dallo statuto, svolge chiaramente una parte importante — se non la più importante — delle funzioni che nelle università statali vengono svolte dal Rettore, sottraendole alla figura del Direttore-Rettore, ovvero condividendole con lui in una situazione alquanto ambigua riguardo all'assegnazione delle responsabilità;

il nuovo consiglio di amministrazione della Scuola Sant'Anna risulta chiaramente l'organo collegiale di vertice dell'istituzione, sovraordinato al senato accademico, con una composizione che, a parte il Direttore e il Direttore Amministrativo, nonché even-

tualmente il Presidente e i membri cooptati, non vede rappresentati né il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo della Scuola né gli studenti;

il vigente stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari, come introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non contempla la possibilità di istituire posti in organico di ruolo esclusivamente sulla base di convenzioni con enti finanziatori per un periodo non quantificato, né contempla, per i ricercatori, un regime di impegno a tempo determinato e l'attribuzione delle funzioni in base a selezioni di natura privatistica per la stipula di contratti di diritto privato;

a quanto risulta all'interrogante, la procedura di approvazione del nuovo statuto da parte degli organi di governo della Scuola Sant'Anna è stata segnata da molte polemiche interne che hanno addirittura portato all'apertura, da parte di un professore della medesima Scuola, di un contenzioso giurisdizionale davanti al competente tribunale contro il nuovo statuto —

in quali tempi sia stato condotto e quale sia stato l'esito del controllo di legittimità e di merito effettuato dal Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge n. 168 del 1989 sul nuovo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna approvato dai competenti organi di governo della Scuola;

se e per quali considerazioni il Ministro ritenga legittima la composizione del consiglio di amministrazione della Scuola Sant'Anna stabilita dall'articolo 27, comma 3, del nuovo statuto in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera f), della legge n. 168 del 1989 e dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

se e per quali considerazioni il Ministro ritenga legittime e opportune nel merito l'istituzione della figura del Presi-

dente di una università statale accanto a quella del Rettore e la relativa attribuzione delle responsabilità, tra cui la delicata questione della rappresentanza legale dell'ente, come stabilite dagli articoli 22 e 23 del nuovo statuto della Scuola Sant'Anna, in particolare rispetto a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera c), della legge n. 168 del 1989;

se e per quali considerazioni il Ministro ritenga legittimi gli articoli 54 e 56 del nuovo statuto della Scuola Sant'Anna, in particolare in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera d) della legge n. 168 del 1989;

come il Ministro ritenga legittimo l'articolo 56 del nuovo statuto della Scuola Sant'Anna laddove statuisce l'equiparazione ad ogni effetto giuridico dei ricercatori della Scuola assunti a tempo determinato con i ricercatori universitari di ruolo confermati, in particolare, a solo titolo di esempio, per quanto riguarda le norme relative all'elezione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210;

se e per quali considerazioni il Ministro ritenga legittima e opportuna nel merito la disposizione transitoria sul consiglio di amministrazione della Scuola Sant'Anna contenuta nell'articolo 59, comma 6, del nuovo statuto;

se risulti al Ministro che sia stato costituito nella sua interezza il nuovo consiglio di amministrazione della Scuola Sant'Anna e di quali persone sia composto.

(4-12716)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

SANDI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la sede provinciale INPS di Belluno, istituita fra le prime in Veneto e in Italia,